

# Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 30 dicembre 2025 e il 15 gennaio 2026

## Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<b>Cause riunite C-408/25 C-438/25 e C-525/25</b>  <b>AUSTRIA</b>	<b>TRASPORTI</b>  <b>Omologazione dei veicoli a motore – Impianto di manipolazione vietato – Sentenza Mercedes Benz Group (C-100/21) – Interessi dell'acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore del motore – Costruttore del veicolo = società figlia detenuta al 100% dal costruttore del motore</b>	
	Interpretazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	<b>PCM-DAE-INFRAZIONI</b>  <b>MIN. GIUSTIZIA</b>  <b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b>  <b>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b>  <b>MIN. INFR. E TRASPORTI</b>  <b>MIN. SALUTE</b>
	<i>(dubbio interpretativo in merito alla possibile contrarietà agli obiettivi della direttiva quadro 2007/46 del fatto che, nel caso di un impianto di manipolazione vietato installato nel motore, l'acquirente di un veicolo sia protetto nei confronti del costruttore del veicolo ai sensi del regolamento n. 715/2007, ma non nei confronti del costruttore del motore, anche qualora quest'ultimo abbia apposto un marchio di omologazione non corretto, e ciò a maggior ragione qualora ciò avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese e il costruttore di veicoli sia detenuto al 100% dal costruttore del motore)</i>	<b>AGCM</b>  <b>ART</b>

<p><b>Cause riunite C-553/25 e C-558/25</b></p> <p><b>AUSTRIA</b></p>	<p><b>TRASPORTI</b></p> <p><b>Veicoli dotati di motore <i>diesel</i> nel quale siano installati un sistema di ricircolo dei gas di scarico (sistema EGR) e un sistema di post-trattamento dei gas di scarico (sistema SCR) – Qualificazione come impianto di manipolazione basata sulla riduzione dell'efficacia del sistema di controllo delle emissioni nel suo complesso ovvero sulla riduzione dell'efficacia dei singoli elementi di progetto</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e l'articolo 3 del regolamento di attuazione (CE) n. 692/2008</p> <p><i>(dubbio se al sistema di ricircolo dei gas di scarico (sistema EGR) installato nei veicoli, ai fini della qualificazione come impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, occorra prendere in considerazione il «sistema di controllo delle emissioni nel suo complesso» oppure, rispettivamente, i singoli elementi di progetto quali sistemi separati di controllo delle emissioni, nonché se il rispetto dei valori limite di emissione in conformità all'allegato I del medesimo regolamento debba essere testato anche nell'uso normale. Inoltre, si pongono questioni relative ai possibili limiti, ai sensi del diritto dell'Unione, riguardanti le norme nazionali in materia di onere di allegazione e della prova)</i></p>	<p><b>PCM-DAE-INFRAZIONI</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b></p> <p><b>MIN. INFR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>ART</b></p>
<p><b>Cause riunite C-586/25 e C-630/25</b></p> <p><b>POLONIA</b></p>	<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI TUTELA DEI CONSUMATORI</b></p> <p><b>Presenza di clausole abusive nel contratto di mutuo - Clausola contenuta in un contratto di mutuo, concluso dal consumatore prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1011, che rinvia agli indici di riferimento LIBOR e WIBOR - Obblighi informativi della banca - Indice di riferimento WIBOR determinato da un soggetto terzo sul quale la banca mutuante esercita un'influenza indiretta - Nullità ex tunc del contratto - Conversione in contratto di mutuo a tasso fisso</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>

	<p>Interpretazione dell'art. 4.3 TUE, degli artt. 3, 4 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</p> <p><i>(dubbi: i) sulle informazioni a cui i consumatori hanno diritto per i contratti di mutuo conclusi prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica della direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario, operata dal Regolamento UE 2016/1011, con cui è stato introdotto l'obbligo di indicare "la denominazione dell'indice di riferimento e il nome dei loro amministratori nonché le potenziali implicazioni per i consumatori"; ii) sulla legittimità delle clausole che rinviano a indici di riferimento non determinati in via normativa; iii) sulla possibilità che i giudici nazionali, nella valutazione di abusività delle predette clausole, tengano conto della metodologia utilizzata per la determinazione degli indici di riferimento)</i></p>	
<p><b>C-587/25</b></p> <p><b>BULGARIA</b></p>	<p><b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>Prestazioni finanziarie di disoccupazione - SM e istituzione competente nel caso in cui l'interessato sia cittadino di uno Stato membro (Bulgaria), dove possiede un'abitazione di proprietà e dove si trova la sua famiglia (sua moglie) ma sia stato impiegato presso un datore di lavoro con sede in altro Stato membro (Italia) in qualità di marinaio - Svolgimento delle funzioni a bordo di una nave battente bandiera italiana entro i confini territoriali della Repubblica italiana - Pagamento dei contributi assicurativi contro il rischio di disoccupazione da parte del datore di lavoro nello Stato membro in cui ha sede (Italia)</b></p> <p>Interpretazione dei considerando 1, 2, 4, 5, 13, articolo 1, lettere j), k) e q), articolo 3, paragrafo 1, lettera h), articolo 11 e articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione in vigore al 31 luglio 2019</p> <p><i>(dubbio, con riferimento alla concessione di prestazioni di disoccupazione, in ordine alla legislazione applicabile, ai sensi del regolamento n. 883/2004, e allo Stato</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POL. SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN INFR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>INPS</b></p>

	<i>membro competente all'erogazione, e dubbio se, sia conforme al diritto dell'Unione una prassi amministrativa nazionale che nega le prestazioni di disoccupazione a un cittadino che non cerca lavoro nello Stato in cui presenta la domanda e i cui contributi lavorativi sono stati versati in un altro Stato membro)</i>	
<b>C-594/25 GERMANIA</b>	<p><b>TUTELA DEI DATI PERSONALI</b></p> <p><b>Trasferimento da parte di società di telefonia mobile a società di diritto privato di informazioni creditizie che riguardano la stipula, l'esecuzione e la risoluzione di un contratto («dati positivi») - Liceità - Utilizzo dei dati trasmessi a fini di profilazione (scoring) - Necessità del consenso degli interessati - Configurabilità di un danno</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 6.1, lett. f) (rubricato "Liceità del trattamento") e 82 (rubricato "Diritto al risarcimento e responsabilità") del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati</p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<b>C-601/25 POLONIA</b>	<p><b>PROPRIETA' INTELLETTUALE</b></p> <p><b>Diritto d'autore e diritti connessi - Organismi di gestione collettiva- Diritto di richiedere agli utilizzatori informazioni relative all'utilizzo illegale dei diritti d'autore o dei diritti connessi, fuori dal contesto di un procedimento giudiziario - Presupposti per avanzare detta richiesta nel contesto di un procedimento giudiziario (es. plausibilità che ai titolari di diritti da essa rappresentati spetti una pretesa al pagamento dei compensi legali o contrattuali)</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 17, in combinato disposto con il considerando 33, della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno nonché dell'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva</p>	<p><b>PCM-DIE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN CULTURA</b></p> <p><b>AGCOM</b></p>

	<p>2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale</p> <p><i>(dubbio se un organismo di gestione collettiva possa richiedere informazioni agli utilizzatori circa l'utilizzo legale di programmi anche in assenza di un giudizio sulla violazione di un diritto di proprietà intellettuale; dubbio se un organismo di gestione collettiva che, nell'ambito di un procedimento giudiziario contro un utilizzatore, proposto al fine di chiedere all'utilizzatore di fornire informazioni sull'utilizzo dei diritti d'autore e dei diritti connessi, debba dimostrare o rendere plausibile che ai titolari dei diritti rappresentati spetti effettivamente una pretesa al pagamento di compensi, oppure che tali informazioni siano necessarie per procedere alla distribuzione e al pagamento degli importi dovuti ai titolari stessi).</i></p>	
<p><b>C-607/25</b></p> <p><b>POLONIA</b></p>	<p><b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b></p> <p><b>Clausole abusive nei contratti con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Metodo di determinazione del tasso d'interesse variabile come costituito dalla somma del valore dell'indice di riferimento e dell'importo del margine stabilito nel contratto di mutuo ipotecario - Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori</p> <p><i>(dubbio se il diritto dell'Unione, con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario conclusi con i consumatori, osti a una normativa nazionale, la quale non prevede limiti massimi consentiti all'aumento del valore dell'indice di riferimento e dell'importo del margine che determinano il tasso d'interesse variabile)</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p>
<p><b>C-616/25</b></p> <p><b>SLOVACCHIA</b></p>	<p><b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b></p> <p><b>Disegni e modelli comunitari - Diritti della ricorrente derivanti da disegni o modelli</b></p>	

	<p><b>UE registrati - Norme specifiche in tema di connessione - Connessione tra azione di contraffazione presentata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale dei disegni e modelli dell'UE e domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla convenuta dinanzi all'EUIPO</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari</p> <p><i>(dubbio se un procedimento dinanzi al Tribunale dei disegni e modelli dell'UE per la difesa dei diritti contro la contraffazione, possa essere sospeso solamente se la domanda di nullità di un disegno o modello presentata presso l'EUIPO sia presentata prima del deposito dell'atto introduttivo; in caso di risposta negativa: dubbio se costituisce "motivo particolare" per proseguire il giudizio il fatto che la domanda di nullità sia stata presentata all'EUIPO entro un breve lasso di tempo dal deposito del ricorso presso il Tribunale, anche se prima che questo sia stato comunicato alla convenuta).</i></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INFR. E TRASPORTI</b></p> <p><b>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</b></p> <p><b>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</b></p> <p><b>ART</b></p> <p><b>ARERA</b></p>
--	--	---